



COMUNE DI CARATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Ecologia

Reg. Ord. n° 6/2010

ORDINANZA PER PREVENIRE LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE ANNO 2010.

IL SINDACO

- Premesso che non sono pervenute finora segnalazioni circa la presenza massiva di zanzare sul territorio comunale ma, considerato che la presenza di zanzare costituisce quantomeno motivo di disagio per la popolazione, incidendo negativamente sulla qualità della vita;
- Sottolineato che il rischio di trasmissione all'uomo di pericolose malattie nel nostro Paese è per ora esclusivamente teorico, e che l'importanza sanitaria della presenza degli insetti, più che come potenziale vettore di patogeni, è soprattutto legata all'attività ectoparassitaria (punture seguite da reazioni cutanee, risposte allergiche localizzate, soprattutto in persone particolarmente sensibili, bambini e anziani);
- Considerato che la specie "Culex pipiens" (la comune zanzara notturna) risulta essere la più diffusa mentre la "Aedes Albopictus" (Zanzara Tigre) la più molesta;
- Poiché si presume che l'introduzione della "zanzara tigre" nel nostro Paese sia accidentalmente avvenuta attraverso il commercio internazionale di copertoni di veicoli stradali usati, entro i quali la femmina depone attivamente, in prossimità del pelo dell'acqua, le uova, che possono rimanere vitali anche per parecchi mesi e che, una volta sommerse dall'acqua, le uova si schiudono, lasciando uscire le larve che si sviluppano in pochi giorni con successivo farfallamento dell'insetto adulto;
- Accertato che gli altri luoghi ove le uova vengono deposte e le larve di zanzara si sviluppano, sono costituiti dalle acque stagnanti o a lento deflusso quali caditoie stradali, pozzetti di scolo dell'acqua di cortili e di terrazzi, tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, secchi e innaffiatori per l'irrigazione degli orti e giardini, fogli di nylon, buste di plastica, contenitori abbandonati di varia natura e forma che possono riempirsi di acqua piovana anche in minima quantità;
- Considerato che la zanzara "Aedes albopictus" ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;
- Ravvisata la necessità di attivare su tutto il territorio comunale, misure atte a prevenire la proliferazione e la propagazione delle zanzare;
- Considerato che per le caratteristiche comportamentali delle varie specie, la lotta contro le zanzare è una pratica che coinvolge tutti;
- Rendendosi pertanto indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini mediante il migliore recepimento delle norme di profilassi per mantenere il grado di infestazione entro livelli accettabili;
- Considerata la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute pubblica da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;
- Vista la L. 23/12/78 n. 833;
- Visto il vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- Visti i provvedimenti regionali adottati in materia;
- Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

➤ Alla cittadinanza a far tempo dal 01 aprile e fino al 31 ottobre 2010:

- di evitare tassativamente l'abbandono, definitivo o temporaneo, sia in luogo pubblico che privato, di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana (ad esempio: copertoni, bottiglie, barattoli, scatole di metallo, lattine vuote di bibite, bicchieri di qualsiasi materiale, sacchetti o teli di plastica, sottovasi di piante e simili) anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di evitare, in ambito privato o presso orti e giardini, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori di uso frequente, svuotandoli completamente dopo ciascun uso e mantenendoli capovolti sino all'uso successivo (nei casi, ad esempio, di innaffiatoio, secchi, bacinelle) o, solo in subordine alla precedente possibilità, ricambiandone il contenuto completamente e molto frequentemente, cioè con scadenza al massimo settimanale (nei casi, ad esempio, di abbeveratoi per animali nei quali l'acqua debba rimanere a disposizione degli stessi continuativamente, ovvero di bidoni o vasche o cisterne presso gli orti per i quali non siano disponibili nelle vicinanze, condutture idriche); nel caso particolare e frequente di sottovasi per le piante, di attendere, dopo ogni annaffiatura o pioggia, che gli stessi si siano asciugati completamente prima della successiva annaffiatura della pianta (nei soli casi, molto meno comuni, di piante che richiedono effettivamente la costante presenza di acqua o di vere e proprie idrocolture, può alternativamente farsi uso di piccole quantità di insetticida biologico da aggiungere, con la dovuta frequenza e con le dovute precauzioni, alle raccolte d'acqua);
- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua;
- di non accatastare allo scoperto oggetti di qualsiasi natura (con particolare riguardo per i copertoni dei veicoli stradali e per i ferrivecchi) nei quali possano essere presenti cavità ove potrebbe raccogliersi acqua piovana anche se in piccola quantità; eventuali accatastamenti di questo tipo che dovessero persistere in luoghi aperti per assoluta necessità dovranno essere completamente riparati dalle piogge mediante tettoie stabili e mai con teloni instabili;
- nel caso di contenitori inamovibili presenti in proprietà privata (ad esempio, in primo luogo, caditoie per l'acqua piovana) si deve provvedere a ispezionarli e pulirli periodicamente, facendo anche uso di piccole quantità di insetticida biologico da aggiungere alla raccolta delle acque;
- di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di introdurre nelle (piccole) fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.);

In particolare ordina:

- Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:
 - di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
- Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:
 - di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

- Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.);
- Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 - svuotare da eventuale acqua e ricoprire con telo impermeabile, o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana, i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni;
 - eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in contenitori da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - provvedere alla disinfestazione periodica dei pneumatici privi di copertura stoccati per lunghi periodi;
- Coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività;
- Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* (15 luglio-1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

DISPONE

- 1) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la sua divulgazione a mezzo pubblici avvisi;
- 2) il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza da parte della Polizia Locale e del Dipartimento di Prevenzione della ASL;

Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 07.08.1990, n°241 Responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe Amodeo Responsabile del Settore Lavori Pubblici/Ecologia;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60gg. dalla notifica (Legge 06.12.71 n°1034), oppure in via alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica (D.P.R. 24.11.71 n°1199).

Dalla Residenza Municipale, li 20.04.2010

IL SINDACO
F.to Avv. Marco Pipino